

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

REP.

**CONTRATTO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO AL TAR
BOLOGNA RG 1106/2015 CONTRO LA DELIBERAZIONE CONSILIARE
DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA N.93 DEL 16.9.2015 INERENTE
L'AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO I.L.P.A. DI MAGAZZINO.**

L'anno duemiladiciassette (2017), questo giorno 17, del mese di luglio, con
la presente scrittura privata, da valere per ogni conseguente effetto di
legge, -----

tra

- ◆ Ponz de Leon Pisani Arch. Giuseppe, nato a Firenze il 04.06.1974,
Responsabile dell'Area Servizi alla Città del Comune di Savignano s.P.
(MO), agente in questo atto in nome, per conto, nell'interesse ed in
rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107, comma 3,
lett c) del D.Lgs. n. 267 del 2000,-----

e

- ◆ Studio Legale Bucci Associazione Professionale, Avvocato Marco
Antoniol e Avvocato Raffaele Bucci, P.I.V.A.: 04209290271, con studio
in VIA Cairoli n. 129 DOLO (VE);

PREMESSO CHE

Con la deliberazione del consiglio comunale di Valsamoggia n. 93 del
16/09/2015 è stato autorizzato l'ampliamento dello stabilimento della ditta
ILIP sita in loc. Magazzino nel territorio comunale di Valsamoggia e nelle

immediate vicinanze del confine col Comune di Savignano;

Tale deliberazione costituisce anche variante urbanistica al PSC del Comune di Valsamoggia ai sensi dell'art. A14 bis della l.r. 20/2000;

Il Comune di Savignano sul Panaro non è stato coinvolto nella procedura di approvazione del progetto ed ha presentato osservazioni in merito al progetto stesso (prot. n 6955 del 20.6.2014);

Il Consiglio comunale di Valsamoggia, con la citata deliberazione, ha deciso di non accogliere le osservazioni e di approvare il progetto;

La particolare situazione geografica dell'ambito di intervento, vede una zona residenziale in comune di Savignano, adiacente ad una zona industriale in comune di Valsamoggia;

Gli interessi degli abitanti di Magazzino appaiono meritevoli di tutela da parte del Comune, come approfonditamente rappresentato nelle citate osservazioni al progetto di ampliamento;

Per le motivazioni appena espresse, con Deliberazione n. 114 del 04/12/2015 la Giunta di questo comune ha autorizzato la costituzione in giudizio oggetto del presente contratto, incaricando il Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia privata e Attività produttive di provvedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale all'avvocato Michele Permunion;

L'avvocato Michele Permunion, dopo aver depositato il ricorso (RG n. 1106/2015 TAR Bologna), ha rinunciato all'incarico per motivi personali, suggerendo al Comune di rivolgersi agli avvocati Marco Antoniol e Raffaele Bucci con Studio in Dolo (VE), via Cairoli, n. 129 per l'assistenza legale nelle successive fasi del giudizio;

Con Deliberazione n. 59 del 09/05/2017 la Giunta Comunale dà mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia privata e Attività produttive di provvedere all'incarico degli avvocati Marco Antoniol e Raffaele Bucci con Studio in Dolo (VE), via Cairoli, n. 129 per l'assistenza legale dell'ente nel ricorso in oggetto;

Con determinazione n. 201 del 12/06/2017 del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia privata e Attività produttive ha assunto il relativo impegno di spesa.

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione Comunale, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 201 del 12/06/2017, conferisce allo Studio Legale Bucci Associazione Professionale come meglio sopra menzionato, in considerazione della specifica professionalità posseduta, che accetta, un incarico per l'assistenza legale dell'Ente nel ricorso RG n. 1106/2015 TAR Bologna intentato dal Comune di Savignano sul Panaro contro la deliberazione consiliare del Comune di Valsamoggia n.93 del 16.9.2015 inerente lo stabilimento I.L.P.A. di Magazzino.

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- Assistenza legale, comprendente ogni adempimento necessario alla tutela dell'Ente fino all'esito del giudizio di primo grado

Gli incaricati svolgeranno la loro attività in collaborazione con il Responsabile dell'Area Urbanistica edilizia e Attività produttive, Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani e con la Responsabile dell'Area Ambiente,

Ing. Laura Pizzirani.

Gli incaricati, nell'espletamento della loro attività, svolgono un pubblico servizio (ex 358 Cp) e sono tenuti al rispetto della riservatezza per tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in applicazione della norme sulla privacy.

Gli incaricati, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000), dichiarano:

- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico richiamato.
- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, in virtù dell'estensione ivi prevista all'art. 2 comma 3 e di essere consapevoli che la violazione di tali norme comporterà la decadenza dall'incarico;

Gli incaricati svolgeranno la propria attività, sotto il coordinato disposto dall'Ente stesso, con la supervisione del Responsabile dell'Area Urbanistica edilizia e Attività produttive;

ART. 3 - DURATA DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione si svolgerà sino al giudizio definitivo del TAR sul ricorso in oggetto.

ART. 4 - COMPENSO

Il compenso per la suddetta prestazione professionale è stabilito in € 3.849,63 derivante dalla somma precedentemente impegnata e non ancora liquidata in quanto non giunti a conclusione del giudizio, più euro € 966,00

per spese non precedentemente preventivate per un totale di € 4.815,63 *al lordo degli oneri fiscali.*

Il compenso verrà liquidato in due rate: la prima di mille euro come fondo spese all'inizio dell'incarico, la restante parte a conclusione del giudizio.

I succitati compensi saranno pagati dal Comune entro 60 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura.

ART. 5 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie, comprese quelle relative alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno definite da un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno per ciascuno nominato dalle parti interessate ed il terzo designato dal Presidente del Tribunale di Modena. ---

ART. 6 - OBBLIGHI

I professionisti si obbligano ad utilizzare i dati di cui verranno eventualmente a conoscenza per le sole finalità istituzionali perseguite dall'Ente e si obbligano a mantenere riservate tutte le informazioni ed ogni tipo di documento di cui vengano a conoscenza nel corso del presente rapporto negoziale, in ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003. -----

ART. 7 – TRATTAMENTO DATI

L'incaricato autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto, nel rispetto di quanto dispone il D.Lgs. n. 196/2003. -----

ART. 8 - SPESE

Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa, graveranno per intero sull'incaricato, senza nessuna possibilità di rivalsa. -----

La presente convenzione d'incarico non è soggetta all'esazione dei diritti di segreteria. -----

ART. 9 - REGISTRAZIONE

Trattandosi di prestazioni normalmente soggette ad I.V.A., la registrazione del presente atto avverrà solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.-----

ART. 10 - SPECIFICHE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile. -----

Letto, approvato e sottoscritto -----

per il Comune di Savignano sul Panaro
Il Responsabile
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani
firmato digitalmente

Gli incaricati
Avv. Raffaele Bucci
Avv. Marco Antoniol
firmato digitalmente